



Segreteria Generale



Al personale docente e educativo
Al personale ATA

Chiarimenti fruizione permessi ex art 15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 e legge di bilancio 228/2012.

Son pervenute richieste di chiarimento presta questa O.S. in merito all'oggetto, a tal fine si precisa quanto segue:

La legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) è intervenuta modificando parzialmente la disciplina relativa alla fruizione delle ferie del personale docente ed educativo.

In particolare, l'articolo 1, comma 54, ha previsto che ***“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”***.

Tale articolo, nella prima parte interviene modificando la normativa contrattuale di cui all'articolo 13 comma 9, disponendo che le ferie si fruiscono **durante i giorni di sospensione delle lezioni e non più delle attività didattiche**; nella seconda parte, invece, riprende esattamente quanto già disposto dall'[articolo 13 del CCNL](#).

La finalità di tale modifica normativa si rinviene con assoluta chiarezza al successivo comma 55 della citata Legge 228 che, relativamente al compenso per le ferie non godute dal personale docente supplente breve o con contratto a T.D. fino al 30 giugno, prevede che tale compenso debba essere calcolato al netto delle giornate di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto di supplenza. La disposizione, con obiettivi di risparmio di spesa nel settore pubblico, interviene per applicare il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dal D.L. 95/2012, **ai supplenti ai quali, senza la modifica del comma 54, era sostanzialmente precluso usufruire delle ferie posto che la scadenza naturale dei contratti avviene prima della sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto).**

Peraltro, il menzionato comma 54 non ha introdotto alcuna limitazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 15 del [CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007](#), rubricato "Permessi retribuiti".

Non v'è alcuna traccia di ciò nemmeno nei testi della relazione illustrativa e tecnica e ciò a conferma che l'intento del legislatore era quello di intervenire solo sull'istituto delle ferie.

L'articolo 15 del CCNL, disciplina un diverso istituto rispetto alle "Ferie" prevedendo che "il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

Dalla ricostruzione normativa effettuata, deriva che è evidente che il comma 54 ha disapplicato l'articolo 13, comma 9, sostituendone il contenuto ma, **non ha affatto interferito con e l'articolo 15, comma 2 che risulta tuttora vigente.**

Da ciò deriva che i **giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni**: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.

A rafforzare tale tesi, l'attuale giurisprudenza in merito ha chiarito, che la **legge di bilancio 2013 ovvero la legge 228/2012 art. 1 comma 54**, si riferisce solamente alle ferie fruibili con l'art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l'art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo. **Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre.**

Catanzaro, 30/09/2024

Il Segretario Generale FLC CGIL
Area Vasta CZKRVV
Alfonso Marcuzzo